Digestato e utilizzazione agronomica: senza tracciabilità torna la disciplina dei rifiuti

Cass. Sez. III Pen. 4 novembre 2026, n. 38764 (c.c.) - Ramacci, pres.; Galanti, est.; P.M. Tribunale di Ancona, ric. *(Cassa con rinvio Trib. ries. Ancona 16 giugno 2026)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Digestato da digestione anaerobica di effluenti di allevamento e residui vegetali - Natura di rifiuto - Qualificazione come sottoprodotto destinato a utilizzazione agronomica - Condizioni - Onere della prova a carico del produttore - Applicabilità dell'art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006 - Limiti.

Il digestato prodotto in impianti di biogas dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento o di residui di origine vegetale non è riconducibile agli effluenti dell'art. 74, lett. p*), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché è il risultato di un processo di trasformazione. Esso nasce quindi come rifiuto e ricade nella disciplina della Parte IV del medesimo decreto. Può essere sottoposto al regime dei sottoprodotti destinati a utilizzazione agronomica, ed equiparato ai fertilizzanti, solo se il produttore fornisce la prova positiva di tutte le condizioni previste, data la natura eccezionale e derogatoria di tale regime. Le condizioni sono quelle dell'art. 184* bis*,* d.*lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 52, comma 2* bis*, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134. Vi si aggiungono i requisiti sostanziali e formali del Titolo IV del d.m. 25 febbraio 2016, n. 5046. Tra questi rientrano la comunicazione all'autorità competente, il registro dei materiali in ingresso, il Piano di utilizzazione agronomica, la registrazione delle operazioni di spandimento o cessione e i documenti di accompagnamento del trasporto. Ne consegue che la contravvenzione dell'art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006 è configurabile solo dopo che la qualificazione del digestato come sottoprodotto «equiparato» sia stata accertata con esito positivo. In mancanza di tale prova si applica la disciplina sanzionatoria in materia di rifiuti, compreso il delitto dell'art. 452* quaterdecies *c.p.*

(Omissis)

FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Ancona rigettava l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Ancona del 4 maggio 2026, che ha rigettato la richiesta di misura cautelare personale avanzata nei confronti di Do.Pi. in riferimento al capo 2) dell'incolpazione provvisoria, relativo al delitto di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti

2. Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore territoriale della Repubblica.

2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione degli articoli 112, 137, comma 14, e 74, lettera p), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. "Testo Unico Ambientale", o TUA), in relazione alla ritenuta applicabilità al c.d. "digestato" dell'art. 137, comma 14, del medesimo decreto, relativo all'utilizzazione agronomica degli effluenti di agricoltura e allevamento.

Il ricorrente evidenzia l'errore sistematico in cui sarebbero incorsi i giudici del riesame nel ritenere applicabile la citata fattispecie sanzionatoria alla gestione del digestato.

Nell'impostazione accusatoria, la disposizione incriminatrice, letta in stretta correlazione con l'articolo 112 del medesimo Testo Unico Ambientale, parimenti collocato nella Parte Terza del decreto legislativo in parola, punisce unicamente le condotte di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, come definiti dall'articolo 74, lettera p), del Testo Unico Ambientale.

Ma, secondo il ricorrente, gli "effluenti di allevamento" e il "digestato" costituiscono sostanze intrinsecamente e giuridicamente disomogenee, in quanto il digestato è il prodotto ottenuto a valle di un complesso processo biologico di digestione anaerobica svolto all'interno di un impianto a biomasse alimentato da una pluralità di matrici.

L'assimilazione tra le due sostanze operata dal Tribunale violerebbe il principio di tassatività in materia penale, fermo restando che il precedente giurisprudenziale di legittimità citato nell'ordinanza impugnata (Sez. 3, n. 12024 del 19/12/2019, dep. 2020, Vasellini, non massimata) costituisce una pronuncia isolata e non massimata, limitatasi a un annullamento con rinvio per difetto motivazionale ed è, quindi, privo di valore decisivo.

2.2. Con il secondo motivo, censura violazione dell'articolo 137, comma 14, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lamentando un'impropria estensione della latitudine applicativa della norma.

Il ricorrente contesta l'assunto del Tribunale secondo cui, per evitare una interpretatio abrogans della norma, il secondo periodo del comma 14 troverebbe applicazione al digestato.

Invero, la corretta ricostruzione dottrinale e sistematica della norma evidenzia una tripartizione delle condotte sanzionate relative agli effluenti: lo svolgimento dell'attività fuori dei casi e procedure stabiliti dall'articolo 112; l'inottemperanza ai divieti o ordini di sospensione impartiti ai sensi del medesimo articolo; lo svolgimento dell'attività fuori dai casi stabiliti da normative di settore diverse dall'articolo 112.

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Questa terza ipotesi si riferisce a prescrizioni relative sempre agli effluenti di allevamento contenute in fonti regolamentari distinte (quali gli articoli da 7 a 14 del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046), con la conseguenza che il secondo periodo conserva una propria autonoma sfera di precetto senza che lo si debba estendere, indebitamente, al digestato.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'articolo 52, comma 2-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134), nonché degli articoli 2, 22 e 24 del D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046, per avere, sia il provvedimento genetico che l'ordinanza impugnata, illegittimamente qualificato il digestato non conforme quale "sottoprodotto".
Il pubblico ministero rileva come il Tribunale del riesame, pur premettendo che la qualifica di sottoprodotto esige la concorrenza contestuale di quattro requisiti tassativi, abbia del tutto obliterato la verifica della condizione prescritta dall'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del TUA, la quale impone che l'ulteriore utilizzo della sostanza sia "legale" e rispetti tutti i requisiti di tutela della salute e dell'ambiente.
La disciplina primaria e regolamentare integrativa sanciscono che il digestato è considerato sottoprodotto ed equiparato ai fertilizzanti unicamente qualora sia ottenuto da matrici consentite e sia utilizzato nel rispetto rigoroso di tutte le norme tecniche e procedurali di settore, ivi comprese la preventiva comunicazione all'autorità competente, la redazione del PUA e l'emissione dei documenti di trasporto.
Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta il venir meno della qualifica derogatoria ed eccezionale di sottoprodotto e determina la riespansione del regime ordinario dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del Testo Unico Ambientale, con conseguente configurabilità delle sanzioni per la gestione illecita di rifiuti e per il delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies del codice penale.
Tale impostazione trova peraltro costante riscontro nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 11792 del 23/10/2025, dep. 2026, Marcon, n.m.; Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco, Rv. 272428 – 01), la quale conferma che l'onere della prova positiva circa la sussistenza dei presupposti inderogabili per l'operatività del regime del sottoprodotto grava interamente sull'indagato.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono e i motivi possono essere trattati congiuntamente.
2. Per meglio inquadrare la vicenda, occorre premettere in fatto che l'incolpazione provvisoria ascrive all'indagato Do.Pi. il delitto di attività illecite per il traffico dei rifiuti di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen., per avere gestito abusivamente ingenti quantitativi di "digestato" non conforme, per un totale di almeno 2.534 metri cubi, mediante almeno 181 operazioni di trasporto e spandimento effettuate su terreni agricoli in uso a terzi nei Comuni di P, A, O e J, nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2025.
Nella prospettazione accusatoria, le condotte si sarebbero perfezionate, oltre che tramite lo spandimento in alcuni casi di digestato non conforme alle specifiche tecniche ovvero su campi non destinati ad uso agricolo, mediante la sistematica omissione della redazione dei documenti di trasporto, l'omessa acquisizione delle comunicazioni nitrati e la mancata predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), consentendo all'indagato di introitare illecitamente i proventi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la vendita di energia elettrica e di risparmiare i costi necessari per la corretta gestione e smaltimento del digestato quale rifiuto.
L'impianto di produzione del biogas, inoltre, sarebbe stato alimentato dal Do.Pi., L.r. dell'azienda gestrice dell'impianto (Verdenergia soc. coop. Agricola), da sostanze prive di tracciabilità, contenenti, fra l'altro, residui (solidi) dell'attività di frantoio.
All'indagato è altresì contestato l'articolo 452-bis cod. pen., ossia il delitto di inquinamento ambientale, commesso – nella prospettazione dell'organo inquirente - mediante sversamento terreno e nei corsi d'acqua (fosso P e fiume E, di cui il primo è affluente) del digestato, in quantità e con modalità tali da cagionare un deterioramento significativo e misurabile delle matrici ambientali, consistente dell'eliminazione della fauna ittica, deceduta per anossia, nonché una compromissione consistita in una manifesta riduzione delle condizioni ambientali, considerate al di sotto degli standard di qualità ambientale di cui alla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.
Sul punto l'ordinanza, a pagina 16, precisa che il giudice per le indagini preliminari "ha ritenuto integrati gli estremi dell'inquinamento ambientale dovuto a pratiche scorrette dispandimento", affermazione da cui sembra dedursi che l'inquinamento ambientale non sia riconducibile esclusivamente alla tracimazione del digestato al di fuori dell'impianto di digestione, ma dalla concreta modalità di utilizzo dello stesso quale ammendante agricolo.
In relazione a tale imputazione il GIP ha ritenuto sussistente il requisito della gravità indiziaria e, sul punto, dagli atti a disposizione del Collegio, non sembrerebbe essere stata proposta impugnazione.
3. Il Collegio ritiene opportuno, vista la particolarità della vicenda, procede ad una compiuta ricostruzione del quadro normativo di riferimento in relazione agli elementi costitutivi del reato contestato.
3.1. A tal fine, occorre procedere ad una preliminare actio finium regundorum costituita dal verificare se, nel caso concreto, ci si trovi o meno nel campo di applicazione della parte quarta del T.U. 152/2006 (d'ora in appresso denominato più

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE
Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

semplicemente "TUA"), disciplinante i rifiuti, ovvero della Parte Terza, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento.
Come osservata da questa Sezione in una recente pronuncia (Sez. 3, n. 24723 del 12/06/2025, Picilli, non massimata), il criterio distintivo – salvo quanto si dirà in appresso - è dato dalla presenza nel caso concreto di "acque di scarico" ovvero di "rifiuti allo stato liquido".
3.1.1. La risposta si trova nell'articolo 185 del decreto, a mente del quale sono escluse dal campo di applicazione della Parte Quarta del decreto tutta una serie di sostanze od oggetti, tra cui figurano (comma 1, lettera f) le materie fecali non contemplate al comma 2 lettera b) del medesimo articolo 185, paglia, sfalci e potature e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana (... omissis...), nonché (comma 2, lettera b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati (norma citata anche nelle premesse del D.M. n. 5046 del 2016, di cui si darà conto in narrativa).
L'articolo 185, comma 2, lettera a), poi, espressamente esclude dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto, le "acque di scarico", a loro volta (tautologicamente) definite dall'articolo 74, lettera gg), come "tutte le acque reflue provenienti da uno scarico".
L'articolo 74, lettera ff), a sua volta, definisce lo "scarico" come "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".
Questa Corte ha in proposito chiarito che la disciplina delle acque sarà applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. In tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti (Sez. 3, n. 29351 del 05/04/2024, Ponticelli, non massimata; Sez. 3, n. 16623 del 08/04/2015, D'Aniello, Rv. 26335401; Sez. 3, n. 45340 del 19/10/2011, Pananti, Rv. 251335; Sez. 3, n. 22036 del 13/04/2010, Chianura, Rv. 247627; Sez. 3, n. 35138 del 18/6/2009, Bastone, Rv. 244783).
Nel caso di reflui allo stato liquido, è, pertanto, dalla nozione di "scarico" (rectius: di "acque di scarico") che si ricava, in negativo, quella di "rifiuto": saranno rifiuti tutti quelli che non hanno le caratteristiche (suddette) delle acque di scarico.
3.1.2. Diverso è il caso della c.d. "fertirrigazione" mediante utilizzazione agronomica degli effluenti, anch'essa disciplinata nella Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006.
Il TUA dedica a tale pratica tre disposizioni, recanti, rispettivamente: definizione, disciplina e sanzioni.
L'articolo 74, alla lettera p) definisce l'"utilizzazione agronomica" come "la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute".
Il successivo articolo 112 disciplina poi la "utilizzazione agronomica" degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) (ossia le aziende dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame; provenienti da imprese dedite alle attività di cui sopra che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità) e da piccole aziende agroalimentari, rimettendo alle Regioni la relativa disciplina normativa sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
A tali sostanze si applica l'articolo 137, comma 14, che sanziona "l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste".
Questa Corte (Sez. 3, n. 9717 del 10/01/2020, Battipaglia, non massimata), in relazione ai soli effluenti di allevamento, ha chiarito che l'utilizzazione agronomica prescinde dalla modalità di gestione delle acque reflue di allevamento, sia che esse siano o no soggette alla normativa sui rifiuti o a quella sulle acque e, in questo ultimo caso, indipendentemente dalla classificazione del relativo scarico come "industriale" o "domestico" (posta la assimilazione "secca" delle acque reflue "provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame" alle acque reflue domestiche, disposto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 152/06).
Resta invece sanzionato solo in via amministrativa, ai sensi art. 133, comma 2, del decreto, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento per effetto dell'assimilazione alle acque reflue domestiche, prevista dai commi 7 e 7-bis dell'art. 101, di quelle provenienti, rispettivamente, da imprese dedite all'allevamento di bestiame (Sez.3, n.26532 del

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

21/05/2008, Rv.240552) e dalla vegetazione dei frantoi oleari.
3.1.3. Non vi è dubbio quindi che, ab origine, gli effluenti di allevamento o le acque di vegetazione derivanti da attività agricole, ove ne posseggano le relative caratteristiche, siano esclusi dalla disciplina dei rifiuti ed attratti da quella delle acque (ove siano considerati acque di scarico) o della utilizzazione agronomica (ove si tratti delle sostanze di cui all' articolo 112), e tale opzione legislativa è (tendenzialmente) irreversibile.
Si tratta, a ben vedere, di una esclusione che si potrebbe definire "ontologica", o "genetica", dalla normativa sui rifiuti.
La concreta verifica circa la sussumibilità delle sostanze in ingresso ad un impianto che produce digestato (quale materia prima o materia di scarto) a quelle indicate dall'articolo 74 (e non anche a sostanze diverse, quali rifiuti di origine organica, che invece sono disciplinati dalla Parte Quarta del decreto) costituisce indagine in punto di fatto sottratta al giudizio di legittimità.
Tuttavia, come più diffusamente si vedrà in appresso (v. par. 7), la predisposizione di quanto imposto dalla legge al fine di garantire la tracciabilità delle sostanze in ingresso costituisce un adempimento fondamentale al fine di consentire agli organi di controlli tale accertamento.
4. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 74, D.Lgs. 152/2006, sarà rifiuto tutto ciò che non è acqua di scarico o non sia destinato a fertirrigazione e di cui il produttore si disfa o ha intenzione o obbligo di disfarsi ex art. 183,comma 1, lettera a), TUA.
4.1. Questa Corte, con particolare riferimento agli effluenti di allevamento, ha avuto modo di chiarire (Sez. 3, n. 36926 del 12/09/2024, Rinaldi) che, in assenza di uno "scarico" in senso tecnico-giuridico, come superiormente definito, i liquami zootecnici costituiscono rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, con applicazione della disciplina della parte quarta del decreto n. 152 del 2006 anche in termini sanzionatori, ai sensi dell'art. 256 del Testo Unico.
Si è anche ribadito che i liquami prodotti dall'esercizio di azienda zootecnica costituiscono acque di scarico solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento (Sez. 3, n. 16623 del 08/04/2015, D'Aniello, Rv. 263354 – 01; Sez. 3, n. 15652 del 16/13/2011, Nassivera, Rv. 250005; Sez. 3, n. 27071 del 20/5/2008, Cornalba e altro, Rv. 240264), costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore, mentre in tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si verte invece nell'ambito della disciplina sui rifiuti.
4.2. D'altro canto, come già osservato da questa Sezione (Sez. 3, n. 24085 del 30/05/2024, Bonfà), le "acque di vegetazione" residuate dalla lavorazione meccanica delle olive, ai sensi dell'articolo 1 della L. 11 novembre 1996, n. 574 (come integrata dal D.M. 6 luglio 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che reca i "criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari"), possono essere oggetto di utilizzazione agronomica solo ove "non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti", per cui, negli altri casi, potranno costituire rifiuti liquidi o acque di scarico, a seconda della presenza o meno di un collettamento diretto nel corpo recettore.
4.3. Pertanto, le sostanze di cui all'art. 74, lett. p), TUA (effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive e acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari), ove non utilizzate direttamente per la fertirrigazione ovvero collettati direttamente nel corpo recettore, sono da considerarsi "rifiuti liquidi" e in particolare rifiuti speciali "prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca", ex art. 184, comma 3, lettera a, D.Lgs. n. 152/2006.
E così, a titolo meramente esemplificativo, alle acque di vegetazione delle olive l'Allegato D della Parte Quarta del TUA, contenente il c.d. "elenco europeo dei rifiuti" (o Catalogo europeo dei rifiuti), dedica ben tre codici (02 03 01 -"acque di lavaggio delle olive", 02 03 04 - "sanse" e il residuale 02 03 99 -"acque di vegetazione"), agli effluenti di allevamento (reflui zootecnici, come letame, feci, urine e lettiere usate) è assegnato il CER 02 01 06, e così via.
Il digestato da rifiuti, invece (definito dalla lettera ff del TUA il "prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"), costituisce il risultato di un processo produttivo complesso, diverso, ad esempio, dalle operazioni meccaniche di pretrattamento dei rifiuti urbani, che ha mutato la natura del rifiuto e lo ha trasformato; esso, quindi, va in ogni caso incluso tra i "rifiuti speciali" e segnatamente tra i "rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti", di cui alla lettera g) dell'art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.
Va peraltro evidenziato che, come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato - Sezione Quinta, Sentenza 31 ottobre 2012, n. 5566), anche la eventuale mancanza di una specifica indicazione del digestato nell'elenco dei rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, sarebbe irrilevante, essendo tale elenco non tassativo e, anzi, volutamente generico, potendo essere riempito di contenuto alla luce della definizione generale di rifiuto contenuta nell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/2006.
Correttamente, quindi, il pubblico ministero ricorrente ha posto l'accento sulla differenza "ontologica" tra gli effluenti di

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

cui all'articolo 74 TUA e il digestato ottenuto dalla loro trasformazione (su cui v., più diffusamente, infra): quest'ultimo, non costituendo effluente oggetto di utilizzo diretto in pratiche di fertirrigazione, né essendo un refluo direttamente collettato in un corpo recettore, non può essere escluso dall'applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo in parola.
5. L'ordinamento conosce tuttavia dei casi in cui, in presenza di determinate condizioni, un rifiuto, o una sostanza disciplinata dalla Parte Quarta del TUA, cessa di essere tale, in applicazione del c.d. "principio di prevenzione".
Come evidenziato in dottrina, il movimento verso alla c.d. "economia circolare" ha determinato il passaggio da una accezione "negativa" del principio in parola (intendendosi in tale senso per "prevenzione" quelle misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono la quantità dei rifiuti prodotti, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana ovvero il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti), a una sua accezione "positiva", la quale incoraggia lo sviluppo: come evidenziato dalla medesima dottrina, l'applicazione del principio di prevenzione, in questo senso, non richiede di produrre di meno, ma di produrre in modo diverso.
In tal senso, si evidenzia la sussistenza di tre diverse accezioni della prevenzione "positiva":
- la prevenzione "a monte", che postula un vero e proprio facere, consistente, ad esempio, nella realizzazione di un sistema di produzione realizzato sulla base di una progettazione ecologica; nella realizzazione di prodotti che non diventano rifiuti o che diventano rifiuti in un tempo maggiore (prodotti tecnicamente durevoli) o i cui componenti sono riutilizzabili (uso multiplo), ovvero i cui componenti sono riciclabili, o, comunque, ecocompatibili;
-la prevenzione "durante", che consiste nella disciplina dei sottoprodotti;
-la prevenzione "a valle" che consiste nella cessazione della qualifica del rifiuto.
Negli ultimi due casi si potrebbe parlare di "esclusione postuma" dalla (qualifica o dalla) disciplina dei rifiuti: ciò che è un rifiuto può, in concreto, diventare una risorsa, vuoi perché costituisce l'output principale di un processo di recupero della medesima sostanza od oggetto, vuoi perché esso costituisce la "sostanza secondaria" (in pratica uno scarto) di un processo industriale destinato alla produzione di altro: sono i casi previsti dai c.d. "End of waste" (184-ter TUA) e dai "sottoprodotti" (art. 184-bis del decreto).
5.1. In proposito, va da subito evidenziato, per sgomberare il campo da possibili equivoci, che l'esclusione "postuma" dalla normativa sui rifiuti, avendo natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, sposta in capo al produttore l'onere della prova della sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione della relativa disciplina.
Si è affermato infatti che "l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione" (Sez. 3, n. 24085 del 30/05/2024, Bonfà, n.m.; Sez. 3, n. 27148 del 17/05/2023, Burato, Rv. 284735 – 01; Sez. 3, n. 38950 del 26/06/2017, Roncada, n.m.; Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco, Rv. 272428 – 01; Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336 – 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129 – 01; Sez. 3, n. 17453 del 17/04/2012, Busè, Rv. 252385 - 01; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, n.m.; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 - 01).
Tale giurisprudenza costituisce applicazione del consolidato indirizzo secondo cui (v. Sez. 3, n. 20410 del 08/02/2018, Boccaccio, Rv. 273221 - 01) il principio di inversione dell'onere della prova "specificamente riferito al deposito temporaneo, è peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l'applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali".
In tal senso, già Sez. 3, sentenza n. 47262 dell'8/09/2016, Marinelli, n.m., aveva precisato che il principio dell'inversione dell'onere della prova corri-sponde ad un "principio generale già applicato in giurisprudenza: in tema di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 (cfr. Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, Lazzarini), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, Aloisio), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Ca-stellano), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del 17/01/2014, Minghini), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone)".
5.2. Il principio è stato confermato anche nella materia oggetto dell'odierno scrutinio.
5.2.1. Una prima, risalente pronuncia, (Sez. 3, n. 5039 del 17/01/2012, Di Domenico, Rv. 251973 – 01; Conformi: Sez. 3, n. 5044 del 17/01/2012, Moretto, n.m.; Sez. 3, n. 40782 del 06/05/2015, Valigi, Rv. 264991; Sez. 3, n. 47032 del 14/09/2022, Bianculli, n.m.), ha affermato che la pratica della "fertirrigazione" (termine in questo caso utilizzato quale sinonimo di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento), quale (il corsivo è del Collegio) presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

La stessa sentenza citata dall'ordinanza impugnata (Sez. 3, n. 12024 del 19/12/2019, dep. 2020, Vasellini, cit.), ha precisato che l'"applicazione della disciplina di cui al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria".
In assenza di tale prova, pertanto, continuerà a trovare applicazione la disciplina dei rifiuti.
5.2.2. Quanto al "digestato" vero e proprio, questa Corte (Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco, Rv. 272428 – 01) ha affermato che "in tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 52, comma 2-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal D.M. 25 febbraio 2016, nella parte in cui sottopone la massa, sia liquida che solida, risultante dal processo di biodigestione anaerobica, costituente il c.d. "digestato", al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria".
Si è in tal modo meglio calibrato l'assunto di una risalente pronuncia, secondo cui il digestato costituisce sostanza di origine vegetale e, per le sue caratteristiche di fertilizzante riutilizzabile in agricoltura, va qualificata come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Sez. 3, n. 33588 del 19/06/2012, P.M. in proc. Rossi, Rv. 253162 - 01), mediante la precisazione che, in mancanza di prova della presenza di "tutti" i requisiti di cui al citato articolo 184-bis, la sostanza o l'oggetto "rimane rifiuto".
5.3. Si deve quindi concludere nel senso che non esisterà mai un caso in cui una sostanza o un oggetto "nasce" come sottoprodotto o End of waste ed è originariamente sottratto alla Parte Quarta del TUA: essi nasceranno sempre come rifiuti, salvo perdere, al termine di un processo di recupero ovvero, in presenza di determinate caratteristiche, di un processo produttivo, tale qualifica ex post.
6. Scendendo al caso concreto, la prima ipotesi di "esclusione postuma" del c.d. "digestato" dalla disciplina dei rifiuti, è costituita dal c.d. "End of waste", disciplinato dall'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, e, in Italia, dall'articolo 184-ter TUA, sotto la rubrica "Cessazione della qualifica di rifiuto", a mente del quale "un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana".
I criteri per la perdita della qualifica di rifiuto sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (comma 2) ovvero tramite apposita autorizzazione (comma 3).
Va precisato che il termine End of Waste indica tutto il processo che determina il passaggio da un rifiuto a un prodotto, e quindi tutte le fasi attraverso cui questo passaggio si determina e non, invece, i materiali, le sostanze o gli oggetti ottenuti al termine del trattamento.
In tal senso, le Linee Guida sulla direttiva 2008/98/CE predisposte dalla Commissione UE nel giugno 2012 (Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, pag. 22) precisano che le obbligazioni specifiche del produttore e del detentore permangono finché il processo di recupero non è completo, così minimizzando il rischio di danni per la salute e l'ambiente.
Caso particolare di EOW, che ai presenti fini rileva, è disciplinato dal Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (c.d. "Regolamento FPR"), il quale stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.
Tale regolamento stabilisce che la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata non solo all'avvenuto processo di recupero, ma anche alla condizione che i materiali da essi recuperati siano utilizzati come costituenti dei fertilizzanti a norma UE, previa apposita certificazione.
Il prodotto fertilizzante, per i fini che qui interessano, può essere costituito (anche) da digestato, purché "diverso da quello di colture fresche" (c.d. "CMC 5", previsto dall'Allegato II del Regolamento).
Come è stato rilevato in dottrina, i rifiuti che costituiscono il digestato e che in esso sono stati recuperati, cessano di essere rifiuti solo quando tali materiali sono effettivamente impiegati come fertilizzanti a norma UE. Non è pertanto sufficiente che abbiano subito un trattamento tale da renderli adatti ad essere utilizzati come materia base per produrre fertilizzanti, ma occorrono, per un verso, la certificazione come fertilizzante e, per altro verso, il loro effettivo impiego, condizione, quest'ultima, improntata al rispetto del "principio di precauzione", che impone massima cautela al fine di evitare che quella sostanza od oggetto possa continuare a costituire un rifiuto di cui il detentore si disfi.
Tuttavia, nel caso in esame, né il pubblico ministero ricorrente, né il provvedimento impugnato, hanno dedotto alcunché in ordine alla possibile applicazione del regolamento in parola al digestato prodotto dall'impianto, e ciò appare corretto,

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

posto che il processo industriale della Verdenergia non è diretto alla produzione diretta di fertilizzanti ma al recupero energetico, di cui il digestato costituisce un prodotto secondario.
7. L'altra ipotesi di esclusione postuma dalla disciplina dei rifiuti, che è quella che viene astrattamente in rilievo nel caso in esame, è costituita dai c.d. "sottoprodotti" (o by-product).
L'articolo 184-bis TUA stabilisce difatti che costituisce sottoprodotto e non rifiuto la sostanza o l'oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 1. La sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; 2. È certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 3. La sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 4. L'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza, o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e (il corsivo è del Collegio) non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
La mancanza di tale requisito è stata stigmatizzata dal pubblico ministero sia nell'atto di appello che nel ricorso per cassazione.
Sul punto, il Collegio evidenzia in primo luogo che l'ordinanza non chiarisce -in ciò incorrendo in un difetto di motivazione - come il produttore abbia potuto dimostrare, ai sensi dell'articolo 184-bis, lettera d), D.Lgs. 152/2006, che l'ulteriore utilizzo della sostanza "non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana", posto che allo stesso è contestato (né sul punto il provvedimento genetico risulta essere stato impugnato) proprio di avere determinato, mediante lo spandimento del digestato, un inquinamento ambientale, ossia un danno all'ambiente (v. par. 1.2).
Come già rilevato, in assenza di prova della sussistenza di tutte le condizioni previste per la qualificazione della sostanza come sottoprodotto, essa è sottoposta alla disciplina dei rifiuti, "esattamente come lo sarebbero e lo sono ove sin dall'inizio non destinati al recupero e riutilizzo, ma al contrario convogliati allo smaltimento" (ex multis, Sez. 3, n. 46586 del 03/10/2019, Rv. 277280; Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022, dep. 2023, Toninelli, Rv. 283916 -01).
7.1. Quanto sopra concerne la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 184-bis TUA. La disciplina del c.d. "digestato", tuttavia, ha una sua propria disciplina normativa.
Esso, ordinariamente, è un rifiuto e segnatamente quello di cui all'art. 183, lett. ff), rubricato "digestato da rifiuti", ossia il "prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali".
Contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza, tale definizione non è limitata alla c.d. FORSU, ossia la frazione organica dei (soli) rifiuti solidi urbani, ma contempla ogni ipotesi di rifiuto di origine organica che sia oggetto di raccolta differenziata, inclusi effluenti di allevamento,acque di vegetazione dei frantoi oleari e acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, che non siano oggetto di diretto spandimento sul terreno (ex art. 74), ma siano destinati ad impianti di trattamento.
Il passaggio dall'utilizzazione diretta ad un processo destinato alla produzione primaria di energia, di cui la sostanza costituisce un prodotto (primario o secondario), determina infatti – come visto - la collocazione "originaria" della stessa nell'alveo della normativa sui rifiuti.
E così, il "digestato" in parola viene ottenuto "in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria... anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici" (v. art. 52, comma 2-bis, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).
7.2. Il digestato "può" tuttavia diventare un sottoprodotto laddove consistente nei residui della digestione derivati dalla trasformazione in biogas e quindi in elettricità (tanto che, nel caso in esame, l'ingiusto profitto conseguito dagli imputati sarebbe consistito anche nei proventi della vendita al GSE dell'elettricità prodotta dall'impianto di biogas e immessa in rete, oltre che nel risparmio di spesa per l'omesso smaltimento del digestato non conforme).
Esso, in particolare, ai sensi del citato articolo 52, comma 2-bis, D.L. n. 83/2012, viene considerato un "sottoprodotto", ed equiparato ai fertilizzanti di origine chimica, in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis citato, integrati con quanto stabilito dal D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016, il cui articolo 22, comma 2, prevede che il digestato "è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendalialimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo".
Si parla, in questo caso, di "digestato equiparabile", per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e, quanto all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica.
Affinché tale ipotesi ricorra, la legge stabilisce stringenti requisiti:
1.in relazione alla provenienza, il digestato deve essere prodotto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico;
2.il digestato deve essere ottenuto dalle sostanze di cui all'articolo 22, comma 1, D.M. n. 5046/2016;

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

3.il digestato deve essere destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni del Titolo IV (e di "tutto" il Titolo IV, artt. 20-34) del decreto ministeriale, rubricato "Utilizzazione agronomica del digestato".
L'indagine, quindi, oltre a verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 184-bis TUA, dovrà anche accertare il rispetto delle condizioni di cui sopra, tra le quali ricorrono quelle, formali e sostanziali, previste dal Titolo IV del decreto ministeriale del 2016.
7.2.1. Quanto alle condizioni "sostanziali", l'articolo 24 del D.M. stabilisce che, affinché il digestato possa essere considerato sottoprodotto, occorre che: a)sia originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 22, comma 1; b) sia certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente titolo; c)possa essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) soddisfa i requisiti di cui al decreto in parola e, in particolare, quelli individuati all'Allegato IX, nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.
Per quanto ai presenti fini interessa, la Parte B dell'Allegato IX indica i limiti di presenza di alcune sostanze, tra le quali figura lo "zinco" (il cui limite è indicato in 600 mg/kg di sostanza secca), il cui superamento è contestato, per alcuni spandimenti, nell'incolpazione provvisoria.
La certezza dell'utilizzo di cui al punto b) che precede deve essere dimostrata dal produttore e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna (la norma precisa che l'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 4, quando dovuta).
In proposito va tuttavia evidenziato che, ai fini della "certezza" dell'utilizzo del digestato per finalità agronomiche, l'indagine non dovrebbe limitarsi alla verifica della mera esistenza "formale" di un contratto, ma estendersi ad accertare la reale sussistenza, a fronte dello stesso, di reali rapporti economici, posto che, nella realtà fenomenica, è frequente assistere a fenomeni che fanno pendere la bilancia indiziaria verso una reale finalità dismissiva, quali l'assenza di pagamenti dall'utilizzatore al produttore o addirittura un passaggio di danaro in senso inverso rispetto a quello della normale pratica commerciale (ossia è il produttore del fertilizzante che paga l'utilizzatore).
7.2.2. In ordine alle condizioni "formali", il decreto prevede che il produttore debba:
-presentare all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto (art. 25, comma 1);
-tenere un registro dei materiali di ingresso nell'impianto come definito in fase di autorizzazione ambientale da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (art. 25, comma 2);
- redigere e conservare le registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero di cessione del digestato a soggetti terzi (art. 25, comma 2);
- redigere il PUA (Piano di utilizzazione agronomica), conformemente all'articolo 5 (art. 25, comma 2);
- effettuare il trasporto degli effluenti di allevamento da parte di soggetti muniti di un documento di accompagnamento (art. 6, comma 2). Tra i punti sopra indicati, particolare importanza riveste il secondo, che è finalizzato a consentire la "tracciabilità" dei rifiuti in ingresso.
Essa, "a monte", è garantita, oltre che dal registro dei materiali di ingresso nell'impianto, dalla notifica preliminare e dal Piano di utilizzazione agronomica; il cerchio si chiude, "a valle", con i documenti di trasporto e le registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica.
Nel caso di specie, si contesta agli indagati la mancanza del PUA e della documentazione che consente la tracciabilità, tanto da essere stati rinvenuti, all'interno del digestato prodotto (che, da quanto sembra doversi intendere dagli atti trasmessi alla Corte, dovrebbe essere ricavato solo da effluenti di allevamento) dei residui di noccioli di olive (che sono residui di frantoio solidi o semisolidi che compongono la "sansa vergine" o la "sansa umida e si distinguono dalle "acque di vegetazione" dei frantoi), mentre, in coda al processo di utilizzazione agronomica, viene evidenziata la mancanza dei DDT.
7.2.3. Incrociando i dati a disposizione, soprattutto alla luce del piano tenore letterale della norma (che, come accennato, fa riferimento al necessario "rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo", senza distinzione alcuna), appare evidente che, affinché il digestato possa essere considerato un sottoprodotto, occorre la prova del rispetto sia delle condizioni formali che di quelle sostanziali richieste dal decreto ministeriale in parola.
Va a tal uopo precisato che l'imposizione di adempimenti formali a carico del produttore non trova la sua ragion d'essere in finalità meramente burocratiche, ma svolge un ruolo concreto di marker della regolarità dell'attività, al fine di evitare che dietro la apparenza di un'utilizzazione agronomica del digestato si celi in realtà uno smaltimento abusivo di rifiuti, fenomeno che solo l'assoluta tracciabilità della sostanza in tutte le sue fasi consente di escludere, in applicazione del principio di prevenzione.
Si deve quindi concludere nel senso che, affinché il "digestato" da rifiuti (ossia la massa, sia liquida che solida, risultante dal processo di biodigestione anaerobica di effluenti agricoli o da allevamento) sia sottoposto al regime dei sottoprodotti

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti (e quindi equiparato agli effluenti suscettibili di utilizzazione agronomica), il produttore deve fornire la prova positiva della sussistenza delle condizioni previste sia dall'articolo 184-bis D.Lgs. 152/2006 che di quelle, formali e sostanziali, previste dal D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016.
Solo in quel caso la sostanza prodotta sarà considerata "digestato equiparabile", ossia sottoprodotto suscettibile di "utilizzazione agronomica", ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2 e 22, comma 2, del D.M. 5046 del 2016, e alle relative operazioni troverà applicazione l'articolo 112 TUA.
Si tratta di un caso, eccezionale, in cui un rifiuto cessa di essere tale ma è attratto, per esplicita previsione normativa, alla disciplina della parte Terza del TUA acque reflue, in deroga al principio generale secondo cui le due discipline sono reciprocamente escludenti.
7.3. Conclusivamente, l'articolo 2, comma 3, del D.M. (secondo cui "l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui al comma 1 nonché del digestato di cui al comma 2 è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica disciplinati nel presente decreto") va interpretato nel senso che la violazione dell'articolo 137, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 potrà essere contestata solo dopo che l'indagine sulla sussistenza delle condizioni per classificare il digestato come sottoprodotto "equiparato" si sia conclusa con esito positivo, e non anche prima, posto che, finché tale qualificazione non è possibile, continuerà a trovare applicazione la disciplina dei rifiuti.
In assenza di tale prova positiva troverà quindi applicazione la disciplina sanzionatoria della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.
È quindi concettualmente e metodologicamente errata l'affermazione, contenuta a pagina 5 dell'ordinanza impugnata, laddove si riporta la motivazione dell'ordinanza di rigetto del GIP (che evidentemente il Tribunale del riesame condivide), secondo cui, in punto di qualificazione del digestato (il corsivo è del Collegio), "solo allorché lo spandimento avvenga con modalità tali da escludere ogni possibile funzione agronomica - come nel caso di immissioni eccedenti la capacità di assorbimento del terreno, idonee a determinare ristagni o fenomeni di ruscellamento (c.d. "soverchio idraulico"), la condotta perde tale qualificazione e si trasforma in attività di smaltimento illecito e in conseguente applicazione della disciplina dei rifiuti", in quanto ribalta il percorso logico e giuridico corretto.
È parimenti affetta da violazione di legge l'affermazione, contenuta a pagina 14 dell'ordinanza gravata (ancorché riferita alla prospettazione accusatoria), secondo cui il venir meno del requisito di cui alla lett. b) dell'art. 184-bis TUA determinerebbe "l'impossibilità di qualificare il digestato quale sottoprodotto", ciò cui conseguirebbe la "relativa acquisizione della qualifica di rifiuto", posto che, come visto, tale qualifica il digestato possiede "geneticamente" e solo la compresenza di tutti gli elementi previsti dalla legge potrebbe in concreto consentire di (ri)classificare la sostanza o l'oggetto come sottoprodotto.
Resta ovviamente fermo l'onere, a carico del produttore, della dimostrazione della concreta sussistenza di tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dalle norme succitate.
8. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Ancona, che dovrà quindi rivalutare la sussistenza in punto di fatto (indagine dinanzi alla quale si arrestano i poteri della Corte) dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen. alla luce dei principi esposti in narrativa.
A tal proposito, il Collegio rammenta che la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576).
Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiama l'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).
Ne deriva, quindi, che "ai fini delle misure cautelari, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen." (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179 – 01; conformi, ex multis: Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuk, Rv. 284299 - 02).
Così, a titolo meramente esemplificativo, indici di presenza di un digestato non conforme potranno essere costituiti dalla mancata tracciabilità delle sostanze in ingresso o dalla presenza di sostanze incompatibili con la loro origine dichiarata; dalla destinazione della sostanza ad agri non destinati ad uso agricolo o addirittura dallo stoccaggio (i.e. smaltimento, ove definitivo) in capannoni (o comunque immobili) coperti, elemento che certifica la finalità dismissiva e la natura simulata

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

dell'operazione; dall'assenza di rapporti economici tra le parti che rispondano alla normale pratica commerciale; dalla mancanza dei requisiti di composizione chimica o biologica della sostanza per lo spandimento sul terreno per finalità agricole; dalla assenza della documentazione che accompagna i viaggi (che consente di ricondurre la sostanza realmente sparsa a quella prodotta presso quel determinato impianto); dalla riconducibilità dei terreni su cui viene effettuato lo spandimento agli indagati, e così via.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it